

contributo
unificato



M

ORIGINALE

26193/2011

oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prestazioni
professionali
alla P.A.

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 1391/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 26193

- Dott. CAMILLO FILADORO - Presidente - Rep. 6678
- Dott. FULVIO UCCELLA - Rel. Consigliere - Ud. 25/10/2011
- Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere - PU
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1391-2007 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI 01263370635, in
 persona del Presidente pro tempore della Giunta
 Provinciale RD , elettivamente
 domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 22, presso lo studio
 dell'avvocato MILETO BRUNELLO, rappresentata e difesa
 dall'avvocato DI FALCO ALDO giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

R F , B G ,
 DM , elettivamente domiciliati in ROMA,

2011

2370

VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato PLACIDI GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato SEPE GIUSEPPE giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 2637/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/09/2006, R.G.N. 408/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l'Avvocato FILIPPO MASOTTA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo.

Svolgimento del processo

Con sentenza 1 settembre 2006 la Corte di appello di Napoli ha riformato la decisione del locale Tribunale del 23 luglio 2002 ed ha condannato la Amministrazione provinciale di Napoli a pagare ad ognuno dei tre professionisti GB

, MD e FR la somma di euro 55.000,00 per la esecuzione di un incarico di redigere un progetto esecutivo per la realizzazione dell'Istituto Tecnico Commerciale di Boscoreale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Amministrazione provinciale di Napoli con tre motivi.

Resistono i tre originari attori con controricorso.

La Provincia di Napoli ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.-Con il **primo motivo** (violazione e falsa applicazione degli 2041, 1176 e 2697 c.c., in relazione all'art.360 comma 1, prima parte, n.3 e 5 c.p.c.) la ricorrente Provincia lamenta quanto segue.

I giudici di appello avevano ribaltato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda degli attori, senza tener conto del fatto che, nel caso di specie, l'opera progettata non era stata costruita perché il fondo sul quale la costruzione avrebbe dovuto essere effettuata (di proprietà di privati) era privo di qualsiasi collegamento con la pubblica via.



Sarebbe stato preciso onere dei tre progettisti accertare tale circostanze e riferirla immediatamente all'Ente con la diligenza professionale imposta dall'incarico affidato.

Dall'attività dispiegata dai tre professionisti l'amministrazione provinciale aveva ricevuto solo danni e non valeva a confermare la correttezza della decisione impugnata la circostanza che la mancanza di accesso diretto al fondo sul quale si sarebbe dovuto erigere l'edificio scolastico fosse conseguenza diretta della mancata realizzazione di una strada di progetto di PRG da parte del Comune di Boscoreale.

Dunque, i giudici di appello avevano errato nel riconoscere la *utilitas* per il solo fatto che il progetto esecutivo fosse stato approvato dal consiglio provinciale ed utilizzato quale base per approntare lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione dei lavori.

L'ente, comunque, non aveva ricevuto alcun vantaggio dalla prestazione resa dai professionisti.

In ordine a questa doglianza osserva il Collegio che con sentenza n.9141 del 2011 questa Corte ha statuito che, a fronte di una utilizzazione non attuata direttamente dagli organi rappresentativi dell'ente, ma da questi sostanzialmente assentita, il giudice può ritenere riconosciuta di fatto l'utilità dell'opera o della prestazione, conseguentemente formulando in via sostitutiva

il relativo giudizio con adeguata e congrua motivazione
(v. anche Cass. n. 3322/10).

Ed è quello che si rinviene, leggendo l'articolato
argomentare del giudice, il quale dopo avere posto in
rilievo che la normativa del 1989 non era applicabile, nella
specie, perché non retroattiva, essendo la delibera
dell'incarico del 22 luglio 1987, ha affermato che vi era
stato almeno un riconoscimento implicito perché il progetto
redatto dai professionisti fu approvato dal Consiglio
provinciale, utilizzato per ottenere il finanziamento e
quale base per approntare lo schema di convenzione per
l'affidamento in concessione dei lavori.

Pertanto, la mancata approvazione dell'autorità di controllo
e l'omessa realizzazione dell'opera non erano circostanze
tali da escluderne la utilità, che può essere rappresentata
dal suo utilizzo per pratiche amministrative.

In tal modo argomentando il giudice dell'appello non ha
affatto sindacato la discrezionalità amministrativa, ma si è
limitato ad accertare il riconoscimento implicito
dell'utilità della prestazione.

Né rileva che il fondo prescelto dalla Amministrazione fosse
intercluso con ^{nessuna} ~~alcuna~~ possibilità di accesso alla via
principale, perché, come, implicitamente, sembra riconoscere
la stessa Provincia - che lo afferma, invero, per confortare
la sua tesi -, ben avrebbero potuto crearsi una serie di
servitù nei confronti dei fondi limitrofi, trattandosi di

opera pubblica, che doveva essere destinato ai fini istituzionali dell'Ente (v.p.7 ricorso).

In altri termini, la doglianza nel suo complesso riguarda un accertamento storico in ordine ad uno degli elementi integranti la fattispecie generatrice del credito e poiché questa Corte non può esperire indagini di fatto, l'accertamento del giudice può essere censurato solo sotto il profilo del difetto di motivazione, che in questo caso, per le considerazioni di cui sopra, non si rinviene (Cass.n.16595/08).

2.-Con il **secondo motivo**, la Provincia si duole che erroneamente il giudice dell'appello avrebbe dichiarata tardiva e, quindi, inammissibile la eccezione consistente nella nullità della delibera di incarico, in quanto il contratto sarebbe stato privo di copertura finanziaria, perché non consentita ex art.345 c.p.c.

Infatti, ad avviso del giudice dell'appello tale eccezione introduceva un nuovo tema di indagine che non aveva costituito oggetto di esame nel giudizio di primo grado.

Al riguardo, osserva il Collegio che *in thesi* la censura è fondata, in quanto detta eccezione è rilevabile d'ufficio e, quindi, non poteva essere liquidata con l'argomentare, errato, del giudice dell'appello.

Tuttavia, questa eccezione, anche se esaminata ed eventualmente accolta, non incide sull'esito della controversia perché tutto il giudizio è stato impostato in

riferimento all'azione residuale di cui all'art.2041 c.c., per cui a tal fine la decisione , pur da emendare nell'affermazione di principio, è conforme al *decisum*.

3)- Con il **terzo motivo**, la ricorrente Provincia si duole del fatto che, anche in caso di accoglimento dell'azione ex art.2041 c.c., ai tre attori avrebbe dovuto essere riconosciuto solo una parte di quanto richiesto, vale a dire una indennità pari alla utilità ricevuta in conseguenza dell'arricchimento nei ristretti limiti di questo.

La doglianza va disattesa.

Premesso che gli originari attori hanno convenuto la Provincia per sentirla condannare al pagamento in loro favore di lire 103.364.000, pari ad euro 53.630, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla base della parcella non contestata del 25 settembre 1987, il giudice dell'appello ha avuto presente come parametro di riferimento le tariffe professionali e i criteri di liquidazione e, secondo un calcolo matematico, hanno liquidato l'indennizzo, ovvero non hanno applicato in via diretta la tariffa professionale, che come è noto è solo parametro di valutazione, come lo è stato nella specie (Cass.n.21292/07). Conclusivamente il ricorso va respinto, ma, dato l'alternativo esito delle fasi di merito, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 ottobre 2011.


Il Consigliere relatore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi - 6 DIC. 2011 -

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

